

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2027)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1971 (V. Stampato n. 3407)

**d'iniziativa dei deputati BOLDRIN, ALESI, BALLARIN, CAVALLARI, DEGAN,
MORO Dino e VIANELLO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 dicembre 1971*

Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, già modificato dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio commerciale del porto di Venezia è affidato al Provveditorato al porto.

Il Provveditorato è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero

della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:

a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della mano d'opera che vi è adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel codice della navigazione e del relativo regolamento;

b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi fiduciari e di altri analoghi stabilimenti che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;

c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviario secondo gli accordi conclusi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la Capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice della navigazione e nel regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;

e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;

f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;

g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto.

Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia ».

Art. 2.

L'articolo 16 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, è sostituito dal seguente:

« Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della mari-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

na mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'ente ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 25 maggio 1939, n. 918, è sostituito dal seguente:

« Il Direttore generale è nominato dal Ministro della marina mercantile su proposta del Consiglio di amministrazione del Provveditorato al porto. Il rapporto di impiego ed il trattamento economico sono stabiliti mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile ».

Art. 4.

I numeri 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, sono sostituiti dai seguenti:

« 5) il presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia o un suo delegato, e il presidente dell'Associazione fra le case di spedizione, spedizionieri ed agenti marittimi della provincia di Venezia, o un suo delegato;

6) i due rappresentanti delle organizzazioni sindacali intercategoriale dei lavoratori, che fanno parte del Consiglio di amministrazione ».

Art. 5.

L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329, è da intendersi nel senso che sia le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto che quelle intercategoriale dei lavoratori avranno in seno al Consiglio d'amministrazione due rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali più rappresentative.